



COMUNICATO UFFICIALE N. 154 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 181/AA al N. 184/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 181/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 140 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio Paolo CECECOTTO, Gianluca MIRRA, Biagio PELUSO, e delle società ASD PELUSO ACADEMY e POL D. CITTÀ DI CIAMPINO avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO PAOLO CECECOTTO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Pol. D. Città di Ciampino e per tale ragione legato da rapporto di immedesimazione organica con detta Società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 96/2020 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. – L.N.D. per la Stagione Sportiva 2019/2020 pubblicato in data 5/6/2020, per avere la Società da lui rappresentata organizzato, o comunque per non aver impedito, la disputa della gara amichevole, avvenuta in data 16 luglio 2020, contro la Soc. ASD Peluso Academy non rispettando il protocollo attuativo per la ripresa dell'attività sportiva agonistica volto a prevenire la diffusione del virus Sars – Covid 19;

GIANLUCA MIRRA, all'epoca dei fatti dirigente della società Pol. D. Città di Ciampino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 96/2020 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. – L.N.D. per la Stagione Sportiva 2019/2020 pubblicato in 5/6/2020, per avere organizzato la gara amichevole *Pol. D. Città di Ciampino – Peluso Academy*, disputata in data 16/7/2020, non rispettando il protocollo attuativo per la ripresa dell'attività sportiva agonistica volto a prevenire la diffusione del virus Sars – Covid 19;

BIAGIO PELUSO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Peluso Academy e per tale ragione legato da rapporto di immedesimazione organica con detta Società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 96/2020 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. – L.N.D. per la Stagione Sportiva 2019/2020 pubblicato in 5/6/2020, per avere la Società da lui rappresentata organizzato, o comunque per non aver impedito, la disputa della gara amichevole avvenuta in data 16 luglio 2020 contro la Soc. Pol. D. Città di Ciampino non rispettando il protocollo attuativo per la ripresa dell'attività sportiva agonistica volto a prevenire la diffusione del virus Sars – Covid 19;

ASD PELUSO ACADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante al momento della commissione dei fatti;

POL D. CITTÀ DI CIAMPINO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano il Sig. Antonio Paolo Cececotto e il Sig. Gianluca Mirra;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio Paolo CECECOTTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL D. CITTÀ DI CIAMPINO, Gianluca MIRRA e Biagio PELUSO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD PELUSO ACADEMY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio Paolo CECECOTTO, di 2 (due) mesi e 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Gianluca MIRRA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Biagio PELUSO, di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD PELUSO ACADEMY, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società POL D. CITTÀ DI CIAMPINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 182/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 143 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Mohammed RKAIBA e della società ASD CAPRINO avente ad oggetto la seguente condotta:

MOHAMMED RKAIBA, calciatore tesserato per la Società A.S.D. Caprino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva ed all'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per aver, a distanza di 7 giorni dal tesseramento con la società ASD Caprino, sottoscritto una nuova richiesta di tesseramento con altra società;

ASD CAPRINO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto sopra citato al momento dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mohammed RKAIBA e dal Sig. Lino Maestrello, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CAPRINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Mohammed RKAIBA, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società ASD CAPRINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 183/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 27 pfi 20/21 adottato nei confronti della Sig.ra Arina BUJOR e della società ASD FC MERIDIEN LARCIANO avente ad oggetto la seguente condotta:

ARINA BUJOR, presidente e legale rappresentante della ASD FC MERIDIEN LARCIANO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver apposto le firme apocrife del calciatore minore Castiglione Nicholas e dei suoi genitori (signori Castiglione Marco e Ferrara Rosita) sul modulo di aggiornamento della posizione di trasferimento utilizzato per richiedere il passaggio di status da SGS a DILETTANTE, realizzando così un tesseramento dichiarato nullo dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti con decisione del 9.3.2020 (confermata dalla Corte Federale d'Appello con sentenza del 26.6.2020);

ASD FC MERIDIEN LARCIANO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto ascritto alla Sig.ra ARINA BUJOR;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig. Arina BUJOR in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FC MERIDIEN LARCIANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la sig.ra Arina BUJOR, e di € 600,00 (seicento) di ammenda per la società ASD FC MERIDIEN LARCIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 184/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 58 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Marcello LEPORE, Benito PELLEGRINO e Enzo PETRILLO, e della società ASD SANNITI FIVE SOCCER avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCELLO LEPORE, calciatore della società A.S.D. SANNITI FIVE SOCCER all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 39, delle NOIF, per aver preso parte alla gara A.S.D. SANNITI FIVE SOCCER – A.S.D. ATLETICO PESCO SANNITA del 02.11.2019, valevole per il campionato Calcio a Cinque, serie D, girone A, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

BENITO PELLEGRINO, Dirigente Accompagnatore all'epoca dei fatti della società A.S.D. SANNITI FIVE SOCCER, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara di cui sopra, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore LEPORE MARCELLO, consegnata al Direttore di Gara;

ENZO PETRILLO, Presidente all'epoca dei fatti della società A.S.D. SANNITI FIVE SOCCER, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore LEPORE MARCELLO nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara A.S.D. SANNITI FIVE SOCCER – A.S.D. ATLETICO PESCO SANNITA del 02.11.2019, valevole per il campionato Calcio a Cinque, serie D, girone A;

ASD SANNITI FIVE SOCCER, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marcello LEPORE, Benito PELLEGRINO ed Enzo PETRILLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SANNITI FIVE SOCCER;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Marcello LEPORE, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Benito PELLEGRINO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Enzo PETRILLO, e di 1 (uno) punto di penalizzazione ed € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società ASD SANNITI FIVE SOCCER;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina